



REGOLAMENTO DEL XVII CONGRESSO NAZIONALE MSAC

Capo I - Partecipanti

Articolo 1 (delegati)

Al XVII Congresso nazionale Msac partecipano con diritto di voto:

- a. i Segretari diocesani;
- b. nel caso che il Congresso diocesano non abbia avuto luogo, ha diritto di voto solamente il Segretario diocesano Msac eletto con il maggior numero di voti al Congresso diocesano del triennio 2017-2020; non hanno invece questo diritto i Segretari diocesani eletti nei trienni precedenti al 2017-2020;
- c. il Segretario nazionale e il Vicesegretario nazionale;
- d. la Segreteria nazionale del Msac;
- e. tutti i membri dell'Équipe nazionale del Msac.

I partecipanti di cui alle lettere a, b, c, d, e del presente articolo sono di seguito denominati “delegati”.

Articolo 2 (osservatori)

Ai lavori del Congresso hanno facoltà di partecipare con diritto di parola:

- a. gli Incaricati diocesani alla formazione nominati dal Consiglio diocesano;
- b. i Consiglieri nazionali dell’Azione cattolica italiana;
- c. fino a quattro membri delle Équipe del Msac per ciascuna diocesi.

I partecipanti di cui alle lettere a, b, c del presente articolo sono di seguito denominati “osservatori”.

Articolo 3 (uditori)

Ai lavori del Congresso possono partecipare come uditori:

- a. fino a cinque delegati delle associazioni diocesane interessate alla conoscenza del Msac;
- b. gli Incaricati regionali per il Settore giovani di Azione cattolica

I partecipanti di cui alle lettere a e b del presente articolo sono di seguito chiamati “uditori”.

Articolo 4 (deleghe)

I Segretari diocesani assenti possono farsi rappresentare, attraverso delega scritta, da un altro socio dell'ACI che partecipa alla vita del Msac della propria diocesi e che non è già titolare di voto in Congresso. La delega, sottoscritta dall'assente, deve essere consegnata alla Commissione verifica poteri.



Articolo 5 (Commissione verifica poteri)

La Segreteria nazionale nomina una Commissione verifica poteri. La commissione è formata da tre soci di ACI che partecipano alla vita del Movimento studenti e valuta le credenziali dei partecipanti al Congresso, ai fini del riconoscimento del diritto di voto.

Inizia i suoi lavori alle ore 16.00 del 17 aprile e li termina entro le ore 12.00 del 18 aprile.

La stessa commissione verifica, entro le ore 13.30 del 18 aprile, i requisiti dei firmatari delle candidature a Membro eletto dell'Équipe nazionale, di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento.

Capo II - Costituzione e organi del Congresso

Articolo 6 (Presidente del Congresso)

Modera i lavori del Congresso un Presidente proposto all'approvazione dei delegati dalla Segreteria nazionale in apertura dei lavori congressuali.

Articolo 7 (costituzione del Congresso)

Il Congresso è validamente costituito quando sia accertata la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara costituito il Congresso e aperti i lavori.

Articolo 8 (Organi del Congresso)

Organi del Congresso sono:

- a. la Presidenza, composta dal Segretario nazionale;
- b. la Commissione verifica poteri di cui all'art. 5;
- c. la Commissione verifica emendamenti di cui all'art. 12;
- d. la Commissione elettorale di cui all'art. 22.

Capo III - Documento congressuale e Mozioni

Articolo 9 (Discussione Documento congressuale)

Il Documento congressuale, proposto dall'Équipe nazionale e precedentemente sottoposto all'attenzione dei Circoli diocesani del Movimento, viene discusso e approvato nei tempi e nei modi previsti dal programma congressuale.

Articolo 10 (Emendamenti)



Il testo del Documento è integrabile ed emendabile in ogni sua parte. Ogni delegato ha libertà di scrivere 10 emendamenti e sottoscrivere 10 emendamenti. Ogni emendamento deve essere sottoscritto da almeno 12 delegati.

Tutti gli emendamenti devono pervenire alla Commissione verifica degli emendamenti entro e non oltre le ore 13.30 del 18 aprile.

Articolo 11 (Inammissibilità degli emendamenti)

Gli emendamenti presentati non possono contrastare con quanto previsto dallo Statuto dell'ACI, dal Regolamento nazionale e dal Documento normativo del Msac.

Articolo 12 (Commissione verifica degli emendamenti)

La verifica degli emendamenti è demandata ad una commissione composta dal Segretario nazionale, tre membri dell'Équipe nazionale designati dalla Segreteria Nazionale, un Vicepresidente nazionale per il Settore giovani.

La commissione può giovare della consulenza della Segreteria Generale ACI.

Articolo 13 (Discussione degli emendamenti e votazione del Documento congressuale)

Gli emendamenti sono discussi dal Congresso il 18 aprile in assemblea plenaria. Saranno posti al voto i punti o le parti di Documento per i quali sono stati presentati validamente degli emendamenti; successivamente sarà messo in votazione il Documento nella sua interezza.

Per ogni emendamento sono ammessi due interventi a favore e due interventi contrari, entrambi di durata non superiore ai due minuti.

Articolo 14 (Votazione degli emendamenti e del Documento congressuale)

Ogni emendamento messo in votazione potrà essere approvato con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto. Gli astenuti non sono considerati nel computo dei presenti. Tale procedura si applica anche alla votazione finale del Documento.

Articolo 15 (Mozioni)

I delegati possono sottoporre al voto del Congresso delle mozioni. Queste devono essere presentate per iscritto alla Presidenza del Congresso, devono essere sottoscritte da almeno 30 delegati e ammesse dalla Commissione verifica degli emendamenti secondo i precedenti art. 11 e 12. La Segreteria nazionale può presentare mozioni senza necessità di ulteriori sottoscrizioni.

Le Mozioni sono discusse e votate dal Congresso con le stesse modalità, di cui precedenti art. 13 e 14, relative agli emendamenti.



Articolo 16 (Delega per la revisione e il coordinamento stilistico del Documento congressuale)

Il Congresso nazionale, su proposta del Presidente, successivamente all'approvazione finale dell'intero Documento, secondo quarto previsto dai precedenti articoli 13 e 14 del presente Capo, può delegare l'Équipe nazionale del Msac a procedere alla revisione formale e al coordinamento stilistico del Documento congressuale approvato, entro la prima riunione dell'Équipe nazionale del Movimento del nuovo triennio. Per l'approvazione dell'eventuale delega si applicano le stesse maggioranze e disposizioni previste dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento.

Capo III - Elezione dei responsabili nazionali

Articolo 17 (Elezioni)

Il Congresso elegge il Segretario nazionale, il Vicesegretario nazionale e quattro membri dell'Équipe nazionale.

Articolo 18 (Candidature per la Segreteria Nazionale)

Prima dell'inizio del Congresso saranno definiti i nomi dei candidati alla Segreteria nazionale, in un numero non superiore a 3 per la lista maschile e 3 per la lista femminile, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del Documento normativo Msac.

Articolo 19 (Primo turno di votazioni e preferenze esprimibili per l'elezione del Segretario e Vicesegretario Nazionale)

Il Congresso nazionale elegge a maggioranza assoluta dei voti dei delegati un uomo e una donna per la Segreteria nazionale. Qualora in una lista nessun candidato raggiungesse la maggioranza necessaria alla prima votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati più votati della suddetta lista. Risulterà poi eletto per tale lista il candidato che riporterà il maggior numero di voti. Nei casi di parità, risulta eletto il più anziano d'età.

Ogni delegato può esprimere, in ciascuna votazione, una sola preferenza per lista.

Articolo 20 (Secondo turno di votazioni e preferenze esprimibili per l'elezione del Segretario e Vicesegretario Nazionale)

Il Congresso nazionale procede a una votazione ulteriore per stabilire tra i due eletti alla Segreteria nazionale l'assegnazione della carica di Segretario nazionale e quella di Vicesegretario nazionale. Il candidato che riceve più voti tra i due assume la carica di Segretario, mentre il candidato che riceve meno voti tra i due assume automaticamente quella di Vicesegretario. Per tale votazione è sufficiente la maggioranza semplice dei voti e ciascun delegato può esprimere una sola preferenza. Nei casi di parità, risulta eletto il più anziano d'età.



Articolo 21 (Candidature ed elezione dei Membri eletti dell'Équipe nazionale)

Le candidature a membri eletti dell'Équipe nazionale sono disciplinate dall'articolo 11 del Documento normativo Msac.

Possono candidarsi a membro dell'Équipe nazionale i Segretari diocesani, i membri d'Équipe diocesana in carica e i Segretari e membri di Équipe che hanno appena terminato il loro servizio diocesano nel Msac. Le candidature si riterranno valide se:

- a. avranno ottenuto l'assenso scritto da parte del proprio Consiglio diocesano in data anteriore all'apertura del Congresso;
- b. previo parere favorevole da parte del Presidente diocesano che dovrà essere esplicitato alla Segreteria nazionale Msac, saranno sottoscritte da almeno 20 delegati al Congresso nazionale e presentate alla Commissione verifica poteri entro e non oltre le 13.30 di sabato 18 aprile. Ogni delegato può sottoscrivere fino a due candidature.

Ogni delegato può esprimere fino a quattro preferenze.

Sono eletti membri dell'Équipe nazionale i quattro candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il più anziano d'età.

Articolo 22 (Svolgimento delle operazioni elettorali e commissione Elettorale)

Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 18 aprile dalle ore 19.45 alle ore 21.00, e saranno coordinate da una Commissione elettorale formata da tre soci dell'ACI partecipanti alla vita del Msac, designati dalla Segreteria nazionale del Msac, di cui un presidente del seggio, uno scrutatore e un segretario. L'eventuale ballottaggio di cui all'art. 19 e la votazione per l'assegnazione della carica di Segretario nazionale e quella di Vicesegretario nazionale di cui all'art. 20 si svolgeranno in successione sabato 18 aprile dalle ore 21.30 alle ore 23.00.

Capo IV - Norme finali

Articolo 23 (Norme finali per lo svolgimento del Congresso)

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione del presente regolamento è competente, con giudizio insindacabile, la Segreteria nazionale del Msac.

La Segreteria nazionale può essere investita di una questione di interpretazione del regolamento in qualsiasi momento su richiesta del Presidente del Congresso o di almeno 5 delegati con una comunicazione scritta, di cui è data comunicazione ai delegati del Congresso dal suo Presidente.

La Segreteria si riunisce e, dopo aver valutato l'ammissibilità della questione decide in merito alla richiesta presentata e ai provvedimenti conseguenti. Delle decisioni prese viene stesa una motivazione sintetica che viene comunicata ai delegati del Congresso dal suo Presidente.

Qualora lo ritenga necessario la Segreteria può chiedere al Presidente del Congresso di sospendere i lavori per lo stretto tempo necessario a prendere una decisione sulle questioni presentate.